


DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA,
AUTONOMIE LOCALI
E COORDINAMENTO DELLE RIFORME
Prot.N. 0000766 / P - /
Data 10/01/2013 Class. AAL-5
20130000766 Uff. PERS

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI e COORDINAMENTO DELLE RIFORME	
tel + 39 040 377 4255 fax + 39 040 377 4201	funz.pubbl.aut.locali@regione.fvg.it I - 34121 Trieste, piazza Unità d'Italia 1

Udine,

INVIATA ESCLUSIVAMENTE VIA E-MAIL

Ai Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia
LORO SEDI

Alle Province della Regione Friuli Venezia Giulia
LORO SEDI

Alle Unioni dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia
LORO SEDI

Alle Comunità montane della Regione Friuli Venezia Giulia
LORO SEDI

Alla Comunità collinare del Friuli
SUA SEDE

e, per conoscenza,

All'Assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie
locali e coordinamento delle riforme
SUA SEDE

All'A.N.C.I. FVG
SUA SEDE

All'U.P.F.V.G.
SUA SEDE

All'U.N.C.E.M. FVG
SUA SEDE

Alla Corte dei Conti
Sezione di controllo per la Regione Friuli Venezia Giulia
SUA SEDE

Al Prefetto di Gorizia
SUA SEDE

Al Prefetto di Pordenone
SUA SEDE

Al Prefetto di Trieste
SUA SEDE

Al Prefetto di Udine
SUA SEDE

oggetto: Art. 3, comma 2, del D.L. 174/2012, obbligo per gli enti locali di approvare un
regolamento sui controlli interni ex art. 147 TUEL

Si porta all'attenzione degli Enti in indirizzo le novità, concernenti il regolamento sui controlli interni, apportate dalla normativa di cui in oggetto e le conseguenze della loro applicazione in Friuli Venezia Giulia.

1. La norma contenuta nell'art. 3, comma 2, del D.L. 174/2012

L'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modifiche dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213¹, ha previsto l'approvazione da parte del Consiglio di ogni Ente locale di un regolamento disciplinante gli strumenti e le modalità di controllo interno di cui al novellato art. 147 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL)².

¹ La norma stabilisce che: "Gli strumenti e le modalità di controllo interno di cui al comma 1, lettera d), sono definiti con regolamento adottato dal Consiglio e resi operativi dall'ente locale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione al Prefetto ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Decorso infruttuosamente il termine di cui al periodo precedente, il Prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo nel termine di sessanta giorni. Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente il Prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni".

² Art. 3, comma 1, lett. d), del D.L. 174/2012: "l'articolo 147 è sostituito dai seguenti:

«Art. 147. - (Tipologia dei controlli interni). - 1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

2. Il sistema di controllo interno è diretto a:

a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;

b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;

c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;

d) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente;

e) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.

3. Le lettere d) ed e) del comma 2 si applicano solo agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015.

4. Nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto, i responsabili dei servizi e le unità di controllo, laddove istituite.

5. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, più enti locali possono istituire uffici unici, mediante una convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.

[..]".

Tale norma stabilisce che, in caso di mancata approvazione del sopracitato regolamento e di operatività dei controlli interni entro tre mesi dall'entrata in vigore del D.L. 174/2012, il Prefetto territorialmente competente, invitato l'Ente locale ad adempiere all'obbligo entro i successivi sessanta giorni, inizi, in caso di ulteriore inadempimento, la procedura di scioglimento del Consiglio ai sensi dell'art. 141 del TUEL.

2. Quando scadono i termini previsti dal decreto legge

La scadenza fissata dalla legge per l'approvazione del regolamento sui controlli interni da parte del Consiglio dell'Ente locale, per la loro avvenuta operatività e per la comunicazione dell'adempimento dell'obbligo è quello di tre mesi dall'entrata in vigore del D.L. 174/2012. Considerato che quest'ultimo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 ottobre u.s. e che l'art. 12 dello stesso ha stabilito la sua entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, il termine in questione risulta essere il **10 gennaio 2013**.

3. L'applicazione della norma agli enti locali del Friuli Venezia Giulia

Riguardo alla questione dell'applicabilità delle disposizioni del D.L. 174/2012 sopra menzionate, si segnala che l'art. 14, comma 33, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), ha previsto espressamente che le disposizioni contenute nel decreto legge 174/2012, che prevedono l'esercizio di funzioni amministrative, in materia di enti locali, in capo a organi statali, si applicano nella Regione Friuli Venezia Giulia nel rispetto degli articoli 3, 4 e 18 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli- Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), e in conformità di quanto previsto dall'articolo 27, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale).

Mentre gli artt. 3 e 4 del D.Lgs. 9/1997 hanno, rispettivamente, operato il trasferimento alla Regione della generalità delle funzioni in materia di ordinamento degli enti locali e riservato allo Stato le funzioni specifiche in materia di "tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, di lotta alla criminalità organizzata, nonché quelle in materia di protezione civile esercitate nell'interesse nazionale", l'art. 18 ha previsto l'applicazione della disciplina statale vigente fino alla progressiva entrata in vigore della disciplina regionale corrispondente nella stessa materia.

L'art. 3, comma 2, del D.L. 174/2012 risulta pertanto essere applicabile anche in Friuli Venezia Giulia in quanto, da una ricognizione effettuata, non sono state rilevate norme regionali, emanate in attuazione della competenza statutaria in materia di ordinamento degli enti locali, confliggenti con le stesse³.

Si evidenzia, tuttavia, che, in conformità con quanto previsto dal citato art. 27 della L.R. 32/1997 sull'esercizio delle competenze in materia di enti locali⁴, le attribuzioni di

³ L'art. 11-bis del D.L. 174/2012, introdotto in sede di conversione, stabilisce che: "Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano attuano le disposizioni di cui al presente decreto nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione".

⁴ L'art. 27, commi 1 e 2, della L.R. 23/1997 prevede che:


spettanza degli organi periferici dello Stato (quale è il Prefetto) sono assegnate all'Assessore regionale per le autonomie locali⁵. E' quindi necessario, ai fini dell'eventuale esercizio dell'intervento sostitutivo, che la comunicazione della approvazione del regolamento sugli strumenti e modalità di controllo interno sia inviata a quest'ultimo.

4. Come inviare le comunicazioni previste dall'art. 3, comma 2, del D.L. 174/2012.

Si invitano, perciò, tutti gli Enti in indirizzo a provvedere all'approvazione del regolamento sui controlli interni di cui all'art. 3, comma 2, del D.L. 174/2012 entro il termine previsto ed a **comunicare un tanto all'Assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme** all'indirizzo di posta elettronica certificata: **funzione.pubblica.aall@certregione.fvg.it**.

Nel ringraziare per la cortese collaborazione, è gradito porgere distinti saluti.

Il direttore centrale
dott. Claudio Kovatsch



"1. Le attribuzioni in materia di enti locali che siano state trasferite alla Regione in forza delle norme di attuazione dello Statuto speciale di autonomia e che non siano dalla legge regionale assegnate ad altri organi, sono esercitate:

a) dal Presidente della Giunta regionale se già di competenza degli organi centrali dello Stato;
b) dall'Assessore regionale per le autonomie locali se già di competenza degli organi periferici dello Stato.

2. La trattazione e gli adempimenti relativi agli affari e ai provvedimenti riguardanti le attribuzioni di cui al comma 1, sono curati dalla Direzione regionale per le autonomie locali."

⁵ Si tratta di considerazioni confermate da una disposizione contenuta all'interno della legge finanziaria regionale 2013 (di prossima pubblicazione) la quale recita: "Le disposizioni contenute nel decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni a favore delle zone terremotate nel maggio 2012), che prevedono l'esercizio di funzioni amministrative, in materia di enti locali, in capo a organi statali si applicano nella Regione Friuli Venezia Giulia nel rispetto degli articoli 3, 4 e 18 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), e in conformità di quanto previsto dall'articolo 27, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale)".